

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 13 del 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 22.07.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020

Nell' anno *duemilaventuno* mese di *Giugno* il giorno *ventotto* con inizio alle ore 17:35 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
3	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Assente
5	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Presente
6	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Assente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Assente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Presente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.7 del 22.07.2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.7/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In

conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,20 euro/kg. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;
2. del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
3. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2022.

Preso atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con delibera di C.C. n. 8 del 28.04.2021 .

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziario.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 22.07.2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2022;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-06-2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-06-2021 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-07-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto,31-07-2021

IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 31-07-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

**Schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI,
in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020**

Sommario degli articoli/argomenti oggetto di modifica

Articoli 2, 3(abrogato) e 4 – classificazione dei rifiuti	1
Articoli 6,7,8 e 9 – Presupposto e ambito di applicazione	4
Articolo 21 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	7
Articolo 21 comma 3 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	8
Articolo 21 bis – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.....	10

L' Articolo 2 – l' Art.3 e l' Art. 4 del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n.7/2020 sono così modificati – classificazione dei rifiuti

In questo articolo viene regolamentata la classificazione dei rifiuti. Il d.lgs. 116/2020, prevede infatti una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata.

La modifica proposta può essere inserita sia nel Regolamento del servizio rifiuti, sia nel Regolamento TARI.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi

successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'articolo 6, l'art.7, l'art. 8 e l'art.9 del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n.7/2020 sono così modificati – Presupposto e ambito di applicazione

L'articolo in commento individua le superfici soggette alla Tari e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013.

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo

metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 25 e 26 del *Regolamento comunale*, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>Autocarrozzerie</i>	<i>60%</i>
<i>Verniciatura-Galvanotecnici-fonderie</i>	<i>50%.</i>
<i>Falegnamerie</i>	<i>50%</i>
<i>Rosticcerie</i>	<i>50%</i>
<i>Autofficine per riparazioni veicoli</i>	<i>50%</i>
<i>Macellerie</i>	<i>50%</i>
<i>Gommisti</i>	<i>50%</i>
<i>Tipografie</i>	<i>40%</i>
<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	<i>50%</i>
<i>Lavanderie e tintorie</i>	<i>40%</i>
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	<i>40%</i>
<i>Pasteccerie</i>	<i>30%</i>
<i>Autofficine di elettrauto</i>	<i>50%</i>
<i>Distributori di carburante</i>	<i>30%</i>
<i>Ambulatori medici e dentistici</i>	<i>20%</i>

- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

[L' Articolo 21 del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n.7/2020 è così modificato – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani](#)

*In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte **delle utenze non domestiche**, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.*

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse

dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L'articolo 21 comma 3 del Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n.7/2021 è così modificato – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

*L'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020 disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle **utenze non domestiche**, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). Si ritiene pertanto opportuno regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione.*

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all' Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno², con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento³, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo

² I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

³ Il modello dovrà essere predisposto da ciascun Comune e contenere gli elementi indicati nel presente comma.

contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico⁴.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune al presente regolamento, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte⁵. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale

⁴ Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

⁵ Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Nel Regolamento TARI viene aggiunto l' Articolo 21 bis – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Questo articolo chiarisce la persistenza della disciplina di cui all'articolo 1, co. 649 della legge n. 147 del 2013, che rimane ad oggi perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni.

1. È fatta salva la facoltà delle utenze **non domestiche** di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata : *“La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”*.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento*.

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
PROVINCIA DI ISERNIA

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO “ APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 7 del 22.07.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020”

Il sottoscritto **Gentile Alessio**, Revisore Unico del Comune di Castelpizzuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.07.2020

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. fra cui:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
- abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che il decreto è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

In particolare, le modifiche al Regolamento riguarderanno i seguenti articoli:

- Articoli 2, 3(abrogato) e 4 – classificazione dei rifiuti
- Articoli 6,7,8 e 9 – Presupposto e ambito di applicazione
- Articolo 21 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Articolo 21 comma 3 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Articolo 21 bis – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Vista la proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti in vigore dall'1.1.2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

Esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Castelpizzuto 25.06.2021

Dott. Gentile Alessio

